



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza nr. 42 / 2020

Prt.G. N. 18922

OGGETTO : Proroga ordinanza contingibile ed urgente n. 40/2020 e 41/2020– Chiusura della Scuola dell'infanzia “Happy Children” - Viggiano capoluogo.

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto Legge 30/07/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 190 del 30.07.2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Sars Cov- 2 (COVID 19) è stata dichiarata come Pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATE

le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio dal virus è rappresentato dall'eliminazione dei contatti tra le persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di spostamento e di aggregazione delle persone;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n. 40/2020 e 41/2020, con le quali è stata disposta la sospensione delle attività educative presso la scuola dell'infanzia di Viggiano capoluogo, denominata “Happy Children”, fino a tutto il 16 novembre 2020;

DATO ATTO che allo stato non risultano comunicazioni ufficiali in merito all'esito del tampone molecolare effettuato alla seconda insegnante residente in altro comune, in precedenza risultata positiva al virus COVID-19 a seguito di test rapido;

CONSIDERATO che non risultano ancora essere trascorsi 14 giorni dalla data di accertamento della positività al virus COVID-19, della prima insegnante;

RITENUTO opportuno in via precauzionale al fine di evitare ogni possibile rischio di contagio per gli alunni della scuola dell'infanzia di Viggiano capoluogo, denominata “Happy Children”, disporre l'ulteriore sospensione delle attività educative fino alla data del 19 novembre 2020;

DATO ATTO che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTO l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 44 del 15 novembre 2020, che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio regionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza dal 17 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente “ un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID-19”, di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo “ nel testo in vigore;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

SENTITI il Dirigente dell' Istituto scolastico interessato e il Dirigente dell'ASP ;

Per le motivazioni sopra esposte

Ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 “ e s.m.i.

ORDINA

- **La proroga della sospensione di tutte le attività educative della scuola dell'infanzia “Happy Children” - Viggiano capoluogo, già disposta con ordinanza n. 40/2020 e 41/2020 fino al giorno 19 novembre 2020, (giovedì) compreso;**

INFORMA CHE

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente ai giorni sopra indicati e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina di settore, comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Dispone inoltre che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Viggiano e trasmessa, per quanto di competenza :

- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza;
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- Alla dirigente della scuola dell'infanzia Happy Children – Viggiano Capoluogo;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;

- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici ed infrastrutture

AVVERTE

Che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- ◆ entro 60 giorni dalla pubblicazione , al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o in alternativa

- ◆ entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla residenza Municipale, 16 novembre 2020

IL SINDACO
AVV. AMEDEO CICALA

